



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ACCORDO OPERATIVO

in attuazione dell'art. 2 della Convenzione PA-POMPEI | 21/01/2025 | CONVENZIONI ITALIA rep. 3, relativamente al servizio di allestimento, di direzione tecnica, di borderò e del "servizio sala" dello spettacolo "Lisistrata, Riscrittura da Aristofane", nell'ambito del progetto didattico Pompei Teatro "Sogno di volare".

Fondi: le prestazioni di cui al presente accordo sono finanziate con Fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei derivanti dalla donazione della fondazione "Ray of Light" (Madonna Louise Veronica Ciccone).

Durata: giorni 40 naturali e consecutivi;

TRA

Il Ministero della Cultura (MIC) - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato "PAP", "Amministrazione" e, unitamente all'altra parte, "Parti");

E

L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI, d'ora in poi denominata "Il Teatro", con Sede legale in Napoli, Piazza Francese, 46 - cap 80133 - (partita iva 04489811218) - in persona del legale rappresentante p.t. dott. Cannito Luciano Mattia nato a Isola del Liri (FR) il 29/03/1962, CF: CNNLNM62C29E340M, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione (di seguito, per brevità anche denominato "Associazione", "Teatro" ed unitamente all'altra parte, "Parti");





PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

* * *

Si premette quanto segue:

- il Parco archeologico di Pompei è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;
- l'Associazione Teatro Stabile di Napoli è associazione riconosciuta, iscritta al n. 1402 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura – UTG di Napoli, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere manifestazioni teatrali e culturali, in particolare nell'ambito della Città e della Provincia di Napoli;
- l'Associazione Teatro Stabile di Napoli è ricompresa nella ricognizione delle Amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT (elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato), con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Da ultimo, la ricognizione per il 2022 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2022;
- è interesse comune delle parti perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione del patrimonio culturale mediante la programmazione di eventi teatrali dedicati ad un pubblico esteso;
- le parti hanno espresso la volontà di collaborare per:
 - a) sostenere le iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche dirette alla promozione della pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

b) sostenere pratiche didattiche dirette alla promozione della partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico dell'Italia e dei linguaggi artistici;

c) favorire il potenziamento delle competenze, relative alla musica, alle arti, al teatro e al patrimonio culturale e paesaggistico;

d) promuovere l'accesso alla cultura e agevolare la fruizione, da parte delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche;

- il PAP, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e di diffondere la conoscenza, ha promosso un percorso formativo che prevede il coinvolgimento di ragazzi in età scolastica (scuola secondaria di II grado) per la realizzazione di attività laboratoriali presso l'area archeologica di Pompei per l'intera durata dell'anno scolastico, alla fine del quale sarà realizzato un evento conclusivo che consisterà nella realizzazione di uno spettacolo/laboratorio drammaturgico nell'ambito del progetto Pompei-Teatro "Sogno di volare";

- Pompei Teatro "*Sogno di volare*" è che nasce su iniziativa del Parco in coerenza della *mission* definita dal proprio Statuto, ex art. 2 dello stesso e dei compiti assegnati ai luoghi della cultura, secondo la definizione di Museo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (e della più completa definizione dell'ICOM ripresa dall'art. 1 del DM 23 dicembre 2014);

- Il Parco archeologico di Pompei, nell'ambito del progetto Pompei-Teatro "Sogno di volare", ha affidato alla Fondazione Ravenna Manifestazioni la realizzazione dello spettacolo/laboratorio dal titolo



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

“Lisistrata, – riscrittura da Aristofane”. Le rappresentazioni vengono stabilite in numero di 2 per le seguenti date: 24 - 25 maggio 2025 presso il Teatro di Pompei.

- La produzione dello spettacolo è del Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con Ravenna Manifestazioni, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Collettivo La Corsa, Associazione Teatro Stabile di Napoli di cui è R.U.P il Funzionario archeologo del Parco, dott.ssa Maria Rispoli, giusta nomina prot. n. 11327 del 18.10.2022;

- In data 21/01/2025 il Parco e l'Associazione Teatro Stabile di Napoli hanno sottoscritto Convenzione rep. n. 3, per la durata di anni quattro (2025-2026-2027-2028);

- Lo scopo della convenzione richiamata è la realizzazione di un progetto condiviso di valorizzazione del patrimonio culturale afferente al Parco Archeologico di Pompei ed in particolare del Teatro Grande di Pompei, mediante la realizzazione di una rassegna teatrale di drammaturgia denominata “*Pompeii Theatrum Mundi*” ed altri eventi culturali;

- Per l'anno in corso tale rassegna teatrale si terrà dal 16 giugno al 26 luglio 2025 presso il Teatro Grande di Pompei e richiederà l'allestimento di una serie di opere (scene e area back stage) nonché il necessario supporto tecnico specialistico nella preparazione e nello svolgimento degli spettacoli;

- Le Parti convengono che le opere e le risorse necessarie alla manifestazione *Pompeii Theatrum Mundi* possano essere utilmente impiegate anche per il progetto *Sogno di Volare*, in quanto vi è una convergenza di interessi nelle finalità dell'iniziativa e una evidente convenienza economica nella predisposizione in comune dell'allestimento e del supporto tecnico dello spettacolo;





PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

- Ai sensi dell'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

* * *

Visti il d.lgs. n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare l'articolo 111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste tra l'altro nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6 d.lgs. cit.;

Dato atto che lo scopo dello spettacolo/laboratorio rientra nelle più generali finalità di promozione e valorizzazione del Sito e di coinvolgimento delle comunità locali e delle giovani generazioni che abitano intorno al Sito UNESCO 829 e nella sua *buffer zone*;

visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36, con particolare riferimento all'art. 7 co.4;

visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

visto il Protocollo d'intesa del 28 maggio 2014, siglato tra MIUR e MIBACT con l'obiettivo di creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii.*;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

1.1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

La presente convenzione si fonda sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione delle risorse disponibili alle Parti; a tal proposito le Parti convengono di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto tutte le risorse umane e strumentali nelle proprie disponibilità.

2 – Oggetto dell'accordo.

2.1. Oggetto del presente accordo è la definizione dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi, la regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità fra le Parti per la realizzazione dei progetti descritti in premessa e finalizzati alle attività di valorizzazione e diffusione della cultura sopra richiamate.

2.2 Il Parco archeologico di Pompei e l'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli si impegnano a collaborare alla realizzazione dello spettacolo teatrale "Lisistrata, – riscrittura da Aristofane", presso il Teatro grande di Pompei e relativo al progetto didattico "Pompei Teatro 'Sogno di Volare'".

2.3. Le rappresentazioni vengono stabilite in numero di 2 per le seguenti date: 24 - 25 maggio 2025 presso il Teatro Grande di Pompei.

Sono previste, altresì, prove aperte e giorni di allestimento.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

3 – individuazione delle spese.

Per la particolare complessità delle attività oggetto del presente atto, nonché della realizzazione dello spettacolo, sarà quantificato a carico del Parco Archeologico di Pompei, quale rimborso delle spese sostenute dalla Associazione Teatro Stabile della città di Napoli, come da prospetto allegato, un importo massimo sino alla somma di € 115.406,00 per l'allestimento delle opere e per il supporto tecnico specialistico necessario alla preparazione e allo svolgimento degli spettacoli; il PAP ha potere di sostenere tale spesa in virtù di impegno numero Imp. 101 Bilancio 2025 Cap. 1.2.1.085;

Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto all'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli esclusivamente quale ristoro delle spese effettivamente sostenute, e quindi da rendicontare, tali da escludere il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di formale rendicontazione analitica delle spese sostenute, mediante esibizione di regolari documenti fiscali e specifici documenti contabili, i cui estremi saranno riportati in un prospetto riepilogativo.

Il rimborso avverrà mediante trasferimento bancario sul c/c intestato all'Associazione.

Sono ammissibili i costi relativi a risorse umane, coinvolte a vario titolo nelle attività riferibili esclusivamente al presente accordo attraverso contratti di scrittura teatrale, lavoro autonomo e di collaborazioni o prestazioni occasionali con l'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli. Non sono considerati ammissibili e/o rimborsabili i costi relativi a risorse umane strutturate all'interno dell'Associazione, ad eccezione del rimborso delle indennità strettamente correlate al presente progetto (che saranno rintracciabili nel libro unico del lavoro tramite precipua denominazione) e di trasferta





PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

(queste ultime da contenere comunque entro i limiti di quanto previsto dal Regolamento interno del MiC). I costi relativi alle risorse umane dovranno essere anch'essi riportati in un prospetto analitico riepilogativo.

Fermo restando che nello spirito dell'accordo di collaborazione tra enti e nell'ottica della condivisione di risorse, ciascuna parte metterà gratuitamente a disposizione le risorse nella propria disponibilità e che l'attività non prevede alcun riconoscimento di utile economico in capo alle parti, rientrano nella voce relativa ai rimborsi anche le spese relative ai materiali e alle attrezzature noleggiate e/o acquistate per l'evento, nella misura e per il periodo delle attività oggetto del presente accordo, nonché le spese per trasporti, noleggi, facchinaggi ed ogni altro onere direttamente correlato all'evento, in particolare quelli per la sicurezza, le assicurazioni, la vigilanza vvf, il servizio di sala e maschere, gli oneri SIAE. I proventi della bigliettazione saranno reimpiegati a copertura delle spese secondo quanto indicato al punto 4.

4 – Doveri e obblighi delle Parti

4.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento, la realizzazione e l'integrazione delle attività previste dal presente accordo.

4.2 Per consentire la realizzazione del progetto sarà necessario l'allestimento dell'area deputata ad ospitare la manifestazione, ovvero il Teatro Grande di Pompei, situato all'interno del Parco Archeologico; come dettagliato di seguito, tale allestimento interesserà la scena e il *back stage* alle spalle del Teatro, con annessa area tecnica, bagni e camerini per gli attori. Sarà inoltre necessario garantire un



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

idoneo supporto tecnico specialistico all'evento, ed in particolare la produzione e la direzione di scena, le forniture tecniche, i noleggi, le attività di elettricisti, macchinisti, fonici e sarte, i servizi di sala e accoglienza al pubblico.

4.3 Il PAP si impegna a:

- realizzare in collaborazione con Ravenna Manifestazioni, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Collettivo La Corsa lo spettacolo "Lisistrata, - riscrittura da Aristofane" con i seguenti artisti:

1. Marco Martinelli: drammaturgia e regia;
2. Ambrogio Sparagna: musiche;
3. Vincent Longuemare: spazio e luci;
4. Valeria Pollice e Gianni Vastarella: assistenti alla regia;

Gli attori dello spettacolo saranno gli alunni del Polo liceale "Ernesto Pascale" di Pompei, dell'Istituto tecnico "E. Pantaleo" di Torre del Greco (NA) e dell'Istituto tecnico R.Elia di Castellammare di Stabia, del Liceo Artistico G.De Chirico di Torre Annunziata.

- garantire la disponibilità e la fruibilità del Teatro Grande e delle aree e spazi interessati dalla manifestazione;
- mettere a disposizione il proprio personale a supporto della manifestazione per le attività di vigilanza e coordinamento;

L'Associazione, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a:

- mettere a disposizione le risorse e le competenze tecnico specialistiche nella propria disponibilità per tutte le attività tecniche a supporto della manifestazione (produzione, direzione di scena, etc.);



- effettuare le seguenti opere, necessarie all'evento:

a. allestimento della scena

Per quanto concerne lo spazio individuato per la rappresentazione drammaturgica, l'Associazione si impegna ad eseguire, secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle direttive indicate dal personale del PAP, le seguenti attività:

1. Montaggio delle torri *labyer* necessarie per il posizionamento delle luci di sala, sia per l'illuminazione del palco, sia per permettere che il flusso del pubblico avvenga in ingresso ed in uscita nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, oltre che per il posizionamento delle casse;
2. Copertura dell'area dell'orchestra con una pedana;
3. Montaggio della prolunga del palcoscenico;
4. Montaggio dell'impianto audio per la diffusione del suono;
5. Posizionamento di una postazione di regia audio e video, dalla quale gestire illuminazione e suono.

b. allestimento area back stage.

L'Associazione dovrà, altresì, provvedere a:

1. Realizzare una pedana per livellare il declivio della zona antecedente il palcoscenico, dove saranno posizionati i depositi tecnici, i bagni e i camerini;
2. Montaggio di depositi tecnici dove stivare tutti i *flight case* (casce per il ricovero di materiale) e i materiali tecnici;



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

3. Montaggio di camerini per la produzione e i tecnici, definiti “locali tecnici”;
4. Montaggio di camerini per gli attori;
5. Realizzazione dei bagni.

c. Direzione tecnica

Il teatro di Napoli supporterà il Parco Archeologico di Pompei e la Fondazione Ravenna Teatro Manifestazioni nel coordinare l’aspetto tecnico del progetto che culminerà nella rappresentazione dello spettacolo “Lisistrata, – riscrittura da Aristofane”. Il coordinamento riguarderà sia le forniture tecniche, i noleggi, sia il lavoro di direttori di scena, elettricisti, macchinisti, fonici e sarte per il corretto svolgimento dell’attività.

d. Gestione servizio di sala

L’associazione si impegna a gestire le seguenti attività:

1. gestione della biglietteria e organizzazione dell’evento;
2. gestione diretta del servizio SIAE;
3. servizio di sala e maschere;
4. accoglienza al pubblico.

Le parti convengono di istituire un biglietto unico, dal costo simbolico di euro cinque, i cui proventi, al netto delle spese di bigliettazione, saranno utilizzati a copertura dei costi sostenuti dall’Associazione, decurtandoli dalle somme riconosciute all’Associazione a titolo di rimborso spese.



5 – Responsabili e referenti

Le Parti individuano rispettivamente propri responsabili e referenti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione nelle persone di:

- ☐ Dott.ssa Maria Rispoli (Funzionaria Archeologa), per il Parco;
- ☐ Dott.ssa Maria Antonella Brunetto (Funzionario per la Promozione e Comunicazione)
- ☐ dott. Domenico Basso (Direttore Operativo), per l'Associazione.

6 - Rimborso

6.1 Il rimborso avverrà a seguito della corretta rendicontazione delle spese sostenute. Il rimborso avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente intestato all'Associazione, di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari ex legge n. 136/2010. Il pagamento del rimborso sarà condizionato alla regolarità contributiva, accertata d'ufficio dal Parco, mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ed in caso di pagamento superiore all'importo di € 5.000,00 sarà condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta "verifica Equitalia").

6.3 L'importo corrisposto a titolo di rimborso per la realizzazione del progetto è ammesso per le sole spese analiticamente rendicontate dall'Associazione e può, a titolo esemplificativo, ricomprendere:

- acquisto e/o noleggio di materiali;
- acquisto e/o noleggio di eventuali attrezzi e strumenti impiegati per la realizzazione del progetto;

- acquisto e/o noleggio di ogni altro bene necessario e strumentale alla realizzazione dell'attività prevista;

- costi relativi a risorse umane come disciplinato dall'art. 3

6.4 Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto (dal 16 aprile 2025 al 26 maggio 2025).

7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi all'accordo, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

L'Associazione ha fornito, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità):

INTESTATARIO: Associazione Teatro Stabile della città di Napoli

IBAN– IT34F0100503400000000047289

Persona o persone abilitata/e ad operare sul c/c: Domenico Basso

Qualifica: Direttore operativo della Associazione Teatro Stabile della città di Napoli

Codice fiscale: BSS DNC 57A29 F839R

Nato a Napoli il 29/01/1957

Indirizzo: Via Lieti a Capodimonte 51/B (Napoli)

9 – Annullamento e penali

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, di fronte ai quali il presente accordo sarebbe da considerarsi risolto senza oneri per le parti, nel caso in cui lo spettacolo/laboratorio non

potesse avere luogo per ragioni imputabili alla Associazione, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00).

10 – Sicurezza in materia di tutela dei lavoratori

10.1 Il legale rappresentante della Associazione si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri dipendenti, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato; in aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art. 2 c.1 lettera a) del d.lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano.

10.2. Sono a carico della Associazione, per l'intero periodo di validità del presente accordo, il rispetto e l'osservanza di tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti e prestatori di lavoro, fatta eccezione per il personale, i lavoratori e i collaboratori del PAP.

Per tale motivo, nessun addebito di responsabilità potrà essere imputato al PAP per danni, di qualsiasi natura, cagionati a persone o cose per tutta la durata della predisposizione e messa in scena dello spettacolo/laboratorio in riferimento ai lavoratori e collaboratori della Associazione.

10.3. L'Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi relativi ai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, anche artistici derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

10.4. Tutto il personale impiegato dalla Associazione dovrà essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi;

10.5. Il personale della Associazione impegnato nella realizzazione delle attività sopracitate è tenuto ad osservare i principi e ad adeguarsi ai comportamenti indicati dal Codice Etico del MiC pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Le violazioni di cui sopra comportano la risoluzione dell'accordo, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione;

10.6. La Associazione è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le attività;

10.7. La Associazione assume ogni responsabilità in termini di legge per danni provocati dal proprio personale che espleta il servizio all'interno e in danno agli spazi del PAP e nel corso delle attività;

10.8. La Associazione è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, nonché tutte le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08.

11 – Polizza assicurativa

11.1. La Associazione ha stipulato polizza assicurativa valida ed efficace, a copertura di tutti gli eventuali danni ad opere ed impianti preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un massimale per singolo evento di € 3.000.000,00 (di qualsiasi natura);



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

11.2. L'assicurazione di cui al punto precedente dovrà garantire la copertura per qualunque danno cagionato, con qualunque azione od omissione a titolo doloso o colposo dal proprio personale a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e dei luoghi, per tutto il periodo di durata del presente accordo.

12 - Recesso e risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno sessanta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente

13 - Protocollo di legalità

La Associazione è obbligata all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (così come da protocollo di legalità sottoscritto in data 5.11.2007 con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli. Si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche al Parco Archeologico di Pompei, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, lavoro simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria; si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

14 - Riservatezza e proprietà dei documenti

La Associazione dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le fotocopie, le informazioni tecniche e tecnologiche, relative all'esecuzione dell'accordo e non farne uso se non per l'esecuzione dello spettacolo. È fatta salva la possibilità di richiedere al Parco l'autorizzazione all'uso di materiali multimediali, audio, video, immagini.

La Associazione risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori e prestatori di servizi ed assicura che anche da parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti consegnati alla Associazione come anche quelli da quest'ultimo redatti e predisposti rimangono di proprietà esclusiva del PAP.

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Accordo.





PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della legislazione vigente.

15 – Obbligo di restituzione di copia sottoscritta dell'accordo e assolvimento dell'imposta di bollo e registrazione.

La Associazione si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo pa-pompei@pec.cultura.gov.it un esemplare del presente accordo debitamente controfirmato digitalmente dal legale rappresentante della Associazione nella stessa data di inoltro da parte del PAP, unitamente a copia di documento di identità del firmatario e al modello di dichiarazione sostitutivo del pagamento delle marche da bollo. La registrazione del presente atto avverrà a cura e spese della Parte che vi abbia interesse, in caso d'uso.

16 - Cessione dell'accordo e cessione dei crediti

16.1 È vietata la cessione dell'accordo sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 17 - Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente Accordo sarà deferita all'autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto al punto 18 del presente accordo.

18 - Foro competente

Ogni controversia, inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Torre Annunziata (NA), per espressa pattuizione delle Parti.

19 - Clausola di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle normative applicabili in materia nell'ambito dell'Ordinamento giuridico italiano. La Associazione dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le disposizioni del presente accordo.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Le parti, per accettazione del presente accordo, nonché per accettazione espressa ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21 sottoscrivono il presente atto.

Il presente accordo consta di n. 18 pagine ed è stipulato in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale.





PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchtriegel

PER L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

II PRESIDENTE

Luciano Mattia Cannito

Cr. 2.

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@cultura.gov.it
PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631



DIPARTIMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE
CULTURALE



MINISTERO
DELLA
CULTURA